

ANNESNO 4

Supplementi versati dagli assicuratori e dai cantoni agli ospedali acuti e contributi versati dagli ospedali acuti all'ANQ per le misurazioni in medicina somatica acuta.

SUPPLEMENTI DEGLI ASSICURATORI

Nel settore della medicina somatica acuta gli assicuratori aderenti versano il seguente supplemento per ogni dimissione ospedaliera (data di dimissione del paziente):

- supplemento degli assicuratori per dimissione dal **1° luglio 2011 al 31 giugno 2013: CHF 2.55**

Il supplemento rimane invariato anche nei casi in cui i cantoni non versano la loro quota. I supplementi si intendono comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuta. Dopo due anni, gli assicuratori non versano più separatamente il supplemento per dimissione: la remunerazione avviene sulla base dei costi computabili.

SUPPLEMENTI VERSATI DAI CANTONI AGLI OSPEDALI ACUTI

Nel settore della medicina somatica acuta, i cantoni aderenti versano ogni due anni il supplemento indicato qui di seguito per ogni dimissione ospedaliera (data di dimissione del paziente), per la quale erogano anche contributi ai sensi della LAMal.

- Supplemento dei cantoni per dimissione **1° luglio 2011 e il 30 giugno 2013: CHF 3.10**

I supplementi si intendono comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuta. Dopo due anni, i cantoni non versano più separatamente il supplemento per dimissione: la remunerazione avviene tramite i costi computabili.

CONTRIBUTI VERSATI DAGLI OSPEDALI ACUTI ALL'ANQ

Per finanziare le prestazioni dell'ANQ, dal 1° gennaio 2011 gli ospedali acuti versano all'ANQ un contributo annuale. Come base per il calcolo del contributo annuale, vengono utilizzati i dati della statistica medica dei due anni precedenti pubblicati dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

- Contributo degli ospedali acuti dal **1° gennaio 2011: CHF 2.70 x numero di dimissioni**

Il contributo annuale all'ANQ è dovuto indipendentemente dal finanziamento iniziale ed è soggetto all'imposta sul valore aggiunto. L'importo di CHF 2.70 x numero di dimissioni è inteso senza imposta sul valore aggiunto.

(Adeguamento approvato all'unanimità dalle parti contraenti nel maggio 2026)